



Berna, 6 luglio 2009

Ai Governi cantonali

**Ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente; apertura della procedura di consultazione**

Signore e signori Consiglieri di Stato,

Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di effettuare una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello svizzere dell'economia e le cerchie interessate.

L'obiettivo del progetto che vi viene sottoposto è di attuare l'articolo 37b della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD), accolto con la legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese). L'articolo 37b LIFD equivale all'articolo 11 capoverso 5 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e disciplina l'imposizione degli utili di liquidazione. Oggigiorno gli utili di liquidazione delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono tassati congiuntamente al loro reddito, ciò che provoca un aumento progressivo dell'imposta sul reddito. L'articolo 37b LIFD prevede che, in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività a seguito d'invalidità, gli utili di liquidazione (riserve occulte realizzate) siano tassati in modo privilegiato separatamente dagli altri redditi. È inoltre possibile far valere un riscatto fittizio corrispondente a quello effettuato in un'istituzione di previdenza. Gli utili di liquidazione sono tassati nella misura di questo riscatto fittizio come una prestazione di capitale proveniente dalla previdenza secondo l'articolo 38 capoverso 2 LIFD. L'imposizione separata degli utili di liquidazione rappresenta un nuovo tipo di imposizione, la cui attuazione è concretizzata nell'ordinanza. Il riscatto fittizio costituisce addirittura un nuovo istituto fiscale per il quale tutti i parametri, il calcolo e gli aventi diritto devono essere definiti per la prima volta nell'ordinanza.

La consultazione si svolge in forma elettronica. Il testo per la consultazione può essere scaricato dal sito Internet della CaF ([www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html](http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html)), da quello del DFF ([www.efd.admin.ch](http://www.efd.admin.ch)) o da quello dell'AFC ([www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch)). Su questi siti, alla rubrica «Attualità» troverete il link che vi permette di accedere alle consultazioni e indagini conoscitive in corso.



Il termine per la consultazione scade il **5 ottobre 2009**. Vi invitiamo quindi cortesemente a inviarci le vostre osservazioni **in forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word) entro il suddetto termine** al seguente indirizzo di posta elettronica: [vernehmlassungen@estv.admin.ch](mailto:vernehmlassungen@estv.admin.ch).

Per domande o ulteriori informazioni sono volentieri a vostra disposizione la signora Isabelle Blättler (031 322 72 02) e la signora Rebekka Holenstein (031 322 74 45).

Vi ringraziamo anticipatamente della gradita collaborazione.

Con i migliori saluti.

Hans-Rudolf Merz  
Presidente della Confederazione